



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Massimo Ferro

Presidente

Paola Vella

Consigliera Rel.

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

Roberto Amatore

Consigliere

Alessandro Farolfi

Consigliere

Oggetto:

CONCORDTO  
MINORE  
LIQUIDATORIO -  
IMPRESA  
INDIVIDUALE  
CANCELLATA -  
ART. 33 CO. 4  
CCII -  
APPLICABILITA'

Ud.19/05/2026 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 21466/2025 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato



-ricorrente-

contro



-controricorrente-

nonché contro

 , Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
Campobasso, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 307/2025  
depositata il 06/10/2025;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2026 dalla Consigliera Paola Vella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale [REDACTED], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile";

udito per il ricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato in persona dell'avvocato [REDACTED].

### FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7.8.2024, ha omologato la proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, depositata il 23.12.2023 – con l'ausilio del gestore della crisi, avv. [REDACTED] – da [REDACTED], già titolare di impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 20.2.2023; la proposta prevedeva la soddisfazione di crediti limitatamente ad € 40.000,00 – su un'esposizione debitoria complessiva di € 239.207,63 e per lo più riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale – grazie all'apporto di finanza esterna per € 20.000,00.

Il tribunale ha innanzitutto escluso che fosse di ostacolo l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo degli imprenditori cancellati dal registro dalle imprese, prevista dall'art. 33, comma 4, CCII, ritenendo la disposizione applicabile solo all'imprenditore collettivo, e non anche all'imprenditore individuale.

Nel merito, atteso il raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del piano attraverso il meccanismo del cd. *cram-down* fiscale e previdenziale (stante il voto negativo dell'amministrazione finanziaria e dell'istituto di previdenza), il tribunale ha rigettato le contestazioni sulla convenienza della proposta formulate da alcuni creditori.



1.1. — L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Campobasso ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, sostenendo, tra l'altro, l'erroneità della divisata interpretazione dell'art. 33, comma 4, CCII.

1.2. — La Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il reclamo, ritenendo che «alla regola generale della preclusione all'accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese faccia eccezione il caso del concordato minore di cui all'art. 74, comma 2, CCII» e cioè il concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, stante la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ha quindi affermato che «negare all'imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese la possibilità di accedere al concordato minore liquidatorio comporterebbe un *vulnus* non compatibile con il sistema e non emendabile con il riconoscimento quale unico strumento a sua disposizione della liquidazione controllata, la quale consente di risolvere il sovraindebitamento soltanto attraverso la liquidazione integrale del patrimonio».

Secondo i giudici del reclamo, tale interpretazione sarebbe «quella più conforme al principio costituzionale di uguaglianza, evitando ingiustificate disparità di trattamento dell'imprenditore individuale cessato (che, in caso contrario, non potrebbe accedere ad alcuno strumento negoziale di risoluzione della crisi da sovraindebitamento), rispetto ad altre figure, quali il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese e il piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese».

1.3. — L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

██████████ ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.

Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Con l'unico motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 33 e 74 CCII e art. 3 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.», per avere i giudici di merito dato una lettura restrittiva dell'art. 33 CCII, in contrasto con il suo tenore letterale e con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi a partire dall'art. 10 l.fall.

Il ricorso merita accoglimento.

2.1. — L'art. 33, comma 4, CCII prevede, nella stesura attualmente vigente, che «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile».

Nella Relazione Illustrativa all'art. 33 CCII si legge che la disposizione dell'ultimo comma è stata introdotta per l'esigenza di risolvere in modo esplicito «una questione che si era posta nel regime attuale», e cioè la possibilità per la società cancellata dal registro delle imprese di proporre il concordato preventivo (o l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.) al fine di sterilizzare l'istanza di fallimento promossa contro il debitore entro l'anno dalla sua cancellazione dal predetto registro.

In effetti vi erano già, al tempo, varie pronunce di questa Corte che avevano risolto la suddetta questione in senso negativo.

2.2. — La pronuncia capostipite va individuata in Cass. n. 21286 del 2015, ove si è affermato che: i) «alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell'impresa



insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per la continuazione dell'impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi»; ii) la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellata dal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto «la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare».

L'arresto è stato espressamente evocato da Corte cost. n. 9 del 2017 per dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall. – sollevata in ragione dell'ipotizzato "aggravio" della procedura prefallimentare instaurata entro l'anno della cancellazione dal registro delle imprese, qualora fosse consentito all'imprenditore cancellato di presentare domanda di concordato preventivo – proprio in ragione del relativo difetto di legittimazione così affermato dalla Corte di legittimità.

In seguito, Cass. n. 12045 del 2020 e Cass. n. 20616 del 2021 – rese in fattispecie riguardanti l'ente collettivo cancellato dal Registro Imprese, di cui era stato chiesto il fallimento prima del decorso dell'anno, a fronte di un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 l. fall. – hanno ribadito che la possibilità di proporre il concordato preventivo è preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno, attinta da istanza di fallimento, e la relativa questione di incostituzionalità è manifestamente infondata, «atteso che la cancellazione della società dal R.I., che ne determina



l'estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che, essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possono poi pretendere che in capo all'ente estinto residui la legittimazione ad accedere alla procedura di concordato (che presuppone, in primo luogo, l'esistenza di un'impresa, ancorché in stato di crisi), nel caso in cui sia presentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cui all'art. 10 l.fall.» (conf., da ultimo, Cass. n. 21286 del 2025).

Il medesimo principio è stato applicato da Cass. n. 4329 del 2020 in fattispecie riguardante l'imprenditore individuale, sul rilievo che «l'imprenditore, il quale volontariamente cessa l'attività di impresa, tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale», quale, appunto, il concordato preventivo (ed oggi anche il concordato minore).

Nella pronuncia si osserva che il concordato preventivo proponibile dall'impresa individuale, «diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude *ipso facto* l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare». Il dato cruciale è dunque rappresentato «dalla persistente esistenza o non di una realtà imprenditoriale», rispetto alla quale possa porsi l'esigenza di assicurare, attraverso la procedura concordataria, la risoluzione della crisi con le modalità previste dal legislatore.

2.3. — Sul piano normativo, l'art. 33 CCII ha già conosciuto, nel corso del tempo, una significativa evoluzione.

Il cd. primo correttivo (d.lgs. n. 147/2020) ne ha esteso la portata al concordato minore, inserendo l'istituto nell'ultimo comma, prima del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in modo da precludere anche all'imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese l'accesso a tale procedura.



In tal modo il legislatore ha equiparato il concordato minore ai restanti strumenti, per sancire l'inammissibilità delle relative domande a qualsivoglia "imprenditore cancellato dal registro delle imprese", e dunque unificando la posizione dell'imprenditore cancellato a prescindere se minore o meno, onde evitare, anche per l'imprenditore minore, che la proposta di concordato possa ritardare la procedura di liquidazione controllata, qualora ne sia stata richiesta l'apertura entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

L'intervento è coerente con il quadro processuale *ante* cancellazione, ove già l'art. 271 CCII pone delle preclusioni, stabilendo che, in pendenza di domanda di liquidazione controllata proposta dai creditori, il debitore può presentare (tra l'altro) domanda di accesso al concordato minore – o chiedere un termine per presentarla – solo entro la prima udienza. E deve escludersi che, una volta intervenuta la cancellazione, questa norma possa continuare a operare, ostandovi proprio la definitiva preclusione ragionevolmente stabilita, in via generale, dall'art. 33, comma 4, CCII.

Successivamente, il cd. terzo correttivo (d.lgs. n. 136/2024) ha apportato ulteriori e rilevanti modifiche:

- da un lato, ha riconosciuto anche alle imprese minori cancellate dal registro delle imprese l'accesso alla liquidazione controllata entro l'anno dalla cancellazione, inserendo il riferimento a tale procedura nel primo comma dell'articolo 33 CCII;
- dall'altro, con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 33 CCII, ha consentito, in via ulteriormente derogatoria, al debitore-persona fisica titolare di un'impresa individuale di accedere alla liquidazione controllata, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, dunque oltre il termine di cui al comma 1 dell'art. 33 CCII, e cioè oltre l'anno dalla cancellazione, ma solo su sua domanda, fermo restando il limite annuale originario per l'iniziativa dei terzi.

Si tratta di un intervento che ha sicuramente ampliato le tutele a disposizione dell'imprenditore individuale minore cancellato, ma solo ed



esclusivamente consentendogli di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione, anche al fine di poter così accedere – alla chiusura di tale procedura, e comunque dopo tre anni dalla sua apertura – all'esdebitazione di cui agli artt. 282 e s. CCII.

Questa (e solo questa) appare la strada tracciata dal legislatore per assicurare all'imprenditore individuale l'esdebitazione e un'effettiva *second chance*, all'imprescindibile ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 282, comma 2, CCII (anche con rinvio all'art. 280 CCII), in modo da riconoscere il relativo beneficio solo in assenza di determinate condotte penalisticamente rilevanti, ostruzionistiche o improntate a frode, mala fede e colpa grave nella situazione di sovraindebitamento, oltre che di "recidiva" qualificata nell'accesso alla misura premiale.

Dal quadro appena illustrato emerge allora un dato chiaro: il legislatore, pur intervenendo su più fronti, non ha inteso apportare modifiche o chiarimenti sulla portata dell'ultimo comma dell'art. 33 CCII, che continua perciò a sancire in modo lineare l'inammissibilità generale della domanda di accesso al concordato minore formulata dall'imprenditore cancellato, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di imprenditore individuale o collettivo, né di concordato in continuità o liquidatorio; e, ciò, nonostante la presenza, sul punto, di difformi interpretazioni in dottrina e nella giurisprudenza di merito (ma non nella giurisprudenza di legittimità).

2.4. — Per vero, l'indirizzo nomofilattico di questa Corte è stato sempre fermo e coeso al dato testuale della norma.

Ne è testimonianza il decreto della Prima Presidente di questa Corte n. 22699 del 2023, che ha dichiarato inammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sull'interpretazione dell'art. 33, comma 4, CCII, ribadendo la continuità ermeneutica con i precedenti di legittimità editi in materia fallimentare, in base ai quali l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può «richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato



da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare» (Cass. n. 4329/2020). Si è così ribadito che l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività e ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese non può accedere allo strumento concordatario, a causa del venir meno dell'oggetto stesso del risanamento perseguito (l'impresa).

Ciò nonostante, alcune pronunce di merito successive – tra le quali la decisione in esame – hanno continuato a proporre una lettura restrittiva dell'art. 33, comma 4, CCII, ammettendo la possibilità, per l'imprenditore individuale cancellato, di accedere al concordato minore di tipo liquidatorio, stante la necessità di: (i) distinguere tra il concordato minore in continuità e liquidatorio; (ii) evitare una supposta interpretazione eccessivamente formalistica che risulterebbe in contrasto con i principi ispiratori del Codice della Crisi e la Costituzione.

2.5. — Questa Corte intende invece ribadire che il tenore dell'ultimo comma dell'art. 33 CCII, per testo e *ratio*, non consente di riferire la disposizione soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero le società) cancellati dal registro dalle imprese, né di distinguere tra diverse tipologie di piano concordatario.

E' importante osservare che l'intero art. 33 CCII disciplina la "cessazione dell'attività" del debitore in generale e che, quando il legislatore ha inteso distinguere tra impresa individuale e collettiva, lo ha fatto espressamente: così nel comma 3 (ai fini della possibilità di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività), come nel nuovo comma 1-bis, che - come visto - attribuisce solo all'imprenditore individuale la facoltà di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione.

Misura, quest'ultima, e come detto, di grande vigore a tutela della persona fisica già imprenditore, poiché già l'art. 268 comma 2 CCII pone solo per la domanda dei creditori – e non anche per quella del debitore – il



requisito di un'esposizione debitoria almeno pari a cinquantamila euro, così che l'accesso a tale strumento liquidatorio da parte dell'ex imprenditore individuale risulta ora particolarmente agevolato, non incontrando preclusioni né quantitative, né temporali. Con la conseguenza – di non poco momento – di poter così accedere, in possibile prospettiva e come visto, all'istituto della esdebitazione ex art. 282 e s. CCII.

A fronte del chiaro e inequivoco dato letterale non v'è pertanto spazio per una lettura che superi l'inammissibilità sancita in via generale dall'art. 33, comma 4, CCII.

Opinare diversamente significa semmai incorrere nel divieto di applicare estensivamente una norma eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, quale è quella contenuta nel primo comma dell'art. 33 CCII – da sempre letta come *fictio iuris* – che appunto deroga alla regola generale della perdita della capacità giuridica in capo all'impresa commerciale venuta meno a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi del comma 2 (fatta salva la possibilità di dimostrare un momento successivo della cessazione dell'attività per gli imprenditori individuali e per quelli collettivi cancellati d'ufficio, a norma del comma 3).

Tanto è vero che il legislatore, per chiarire i dubbi relativi all'accesso alla liquidazione controllata da parte del debitore-persona fisica dopo la cancellazione dell'impresa individuale, ha dovuto espressamente integrare l'art. 33 CCII con il comma 1-bis, di cui si è dato conto, che prevede appunto l'espressa deroga al termine annuale dettato dal primo comma.

Da tutto ciò deve desumersi che all'imprenditore minore cessato e cancellato dal registro delle imprese resti esclusivamente – in base al combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 4 dell'art. 33 CCII – la possibilità di depositare, *sine die*, domanda di accesso alla liquidazione controllata (ove persona fisica), oltre che di opporsi, anche in sede di reclamo, all'eventuale domanda di liquidazione controllata proposta dai suoi creditori (o dal pubblico ministero, in caso di revoca dell'omologazione del concordato minore per inadempimento o atti di frode, ex art. 83 comma 2 CCII).



2.6. — A diverse conclusioni non induce il rilievo che di “estinzione”, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, può parlarsi solo per le società, a norma dell’art. 2495 c.c., invero dettato per le società di capitali ma ritenuto applicabile, proprio alla luce dell’art. 10 l.fall., anche alle società di persone (Cass. Sez. U., n. 6070 del 2013). Difatti, le stesse Sezioni Unite hanno comunque individuato, nella suddetta vicenda estintiva, un fenomeno successorio attivo e passivo nei confronti dei soci-persone fisiche, variabile a seconda del regime di responsabilità che connotava l’ente collettivo (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U., n. 19750 del 2025; Cass. n. 27208 del 2025).

Quindi anche nelle società la persona fisica continua in qualche modo a rilevare, posto che i soci, dopo l’estinzione della prima società, potrebbero costituirne un’altra, così come l’imprenditore individuale, dopo la cessazione della prima attività, potrebbe intraprenderne un’altra.

Il fatto, dunque, che l’imprenditore individuale cessato e cancellato dal registro delle imprese continui ad esistere come persona fisica non deve fuorviare: si tratta comunque di due vesti diverse, essendo indubitabile che, a seguito della cancellazione, quel determinato imprenditore individuale cessa di esistere, allo stesso modo delle società, e a prescindere dalla possibilità di iniziare una nuova attività imprenditoriale.

2.7. — Nè risulta dirimente il fatto che l’art. 74 CCII disciplini nel primo comma il concordato minore con prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, e ammetta nel secondo comma la possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio “esclusivamente” quando è previsto «l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda» (come ora precisato dal d.lgs. n. 136/2024).

Ciò non significa, infatti, che quando l’art. 33, comma 4, CCII menziona la «domanda di accesso alla procedura di concordato minore» si riferisca solo all’ipotesi del primo comma dell’art. 74 CCII, poiché la connotazione restrittiva del secondo comma non vale certo ad espungere la relativa



ipotesi dal novero concettuale dell'istituto del concordato minore, cui l'art. 33, comma 4, CCII si riferisce *tout court*, nella sua portata generale, e dunque in tutte le sue possibili declinazioni.

D'altro canto, è suggestivo, ma non decisivo, il rilievo che dichiarare inammissibile la domanda di concordato minore liquidatorio dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese significherebbe privare i suoi creditori del vantaggio economico di un incremento apprezzabile dell'attivo, grazie all'apporto di risorse esterne.

Invero, il cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali, se costituisce indubbiamente un criterio immanente all'ordinamento concorsuale, non può certo scardinarne le regole di sistema – tra le quali è compreso l'art. 33 CCII – e comunque costituisce un obiettivo prioritario solo una volta che siano state soddisfatte le condizioni di ammissibilità delle domande che lo veicolano.

Peraltro, occorre anche considerare il più ampio raggio di azione del liquidatore all'interno della liquidazione controllata, ex art. 274, comma 2, CCII, rispetto alle azioni esperibili dal liquidatore nel concordato minore ai sensi dell'art. 115 CCII, cui rinvia l'art. 74, comma 4, CCII, tanto più che l'art. 81 attribuisce allo stesso debitore l'esecuzione del piano omologato, sia pure sotto la vigilanza dell'OCC.

2.8. — In effetti, ad essere ostativa alla diversa interpretazione di parte della giurisprudenza di merito è proprio la configurazione ontologica della causa concordataria: essa, riguardando la risoluzione della crisi di impresa – in termini non solo di risanamento, ma anche di mera ristrutturazione dei debiti – presuppone l'esistenza in vita di un'impresa e la volontà di un imprenditore che non perde la gestione dell'impresa e resta sul mercato, scegliendo di accedere ad uno strumento dedicato ad un *corpus* cui ancora appartiene, al fine di definire con i creditori le relative pendenze debitorie, prima di prendere la decisione se l'impresa, una volta ristrutturata, possa proseguire o debba essere cancellata dal registro delle imprese.



Di questo presupposto della "persistenza in vita" dell'imprenditore sono cifra evidente anche i passaggi procedurali e gli adempimenti contemplati dalla procedura di concordato minore, come la documentazione e le relazioni da allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 75 CCII, e i continui riferimenti del relativo plesso normativo ad una serie di elementi (come esercizi, dichiarazioni, elenchi, scritture) ormai estranei al nuovo statuto del soggetto cancellato dal registro delle imprese.

L'opzione concordataria risulta, insomma, logicamente incompatibile con la scelta dell'imprenditore che non si limiti a cessare l'attività, ma proceda anche a cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante l'esistenza di una apprezzabile entità debitoria non soddisfatta. In questo caso, venuta meno l'impresa, non può esserci altro spazio se non una soluzione concorsuale giudiziale radicalmente (e ordinariamente) liquidatoria, informata al regime comune della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Difatti, l'apertura della liquidazione controllata consente anche di esperire le azioni recuperatorie, risarcitorie e di inefficacia, il cui promuovimento va garantito nel segno della persistente responsabilità dell'imprenditore verso il ceto creditorio, specie quando questi abbia (inopinatamente) deciso di cancellarsi dal registro delle imprese, facendo così iniziare a decorrere il termine annuale oltre il quale i creditori non potranno più instare per l'apertura della procedura liquidatoria.

E non è affatto detto che sia necessario assicurare all'imprenditore minore individuale un ulteriore strumento a contenuto liquidatorio, ma di carattere negoziale (come il concordato minore), in aggiunta alla indiscriminata facoltà di accedere alla liquidazione controllata; che, anzi, una simile facoltà potrebbe porre una questione di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri imprenditori, come l'imprenditore individuale non minore – che sicuramente, una volta cancellato dal registro delle imprese, non può proporre domanda di concordato preventivo – nonostante il comune statuto di imprenditorialità, al netto di



differenze di tipo quantitativo (in ambito sostanziale) o semplificatorio (in ambito procedurale).

In tal caso le affinità sono più marcate di quelle segnalate dal giudice *a quo* rispetto ad altri soggetti – quali il professionista cancellato dall'albo, l'ex imprenditore minore irregolare, il socio fideiussore di società, l'imprenditore minore cessato ma non cancellato dal registro imprese – che potrebbero invece accedere al concordato minore liquidatorio.

Fermo restando, in ogni caso, che l'eterogeneità delle fattispecie poste in comparazione dovrebbe sempre indurre a considerare impropria l'evocazione dell'art. 3 Cost. (v. da ultimo Cass. n. 880 del 2026, in tema di accesso della cooperativa di imprenditori agricoli alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012).

Non vi è dunque luogo ad una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, poiché non appare irragionevole la prospettata disparità di trattamento tra l'imprenditore minore e i suddetti soggetti, i quali, in assenza di una cancellazione dal registro delle imprese, restano esposti alla iniziativa dei loro creditori per l'apertura della liquidazione controllata, senza lo sbarramento temporale di un anno che il primo viene ad attivare con la cancellazione, e di cui evidentemente intende avvalersi, a fronte della persistenza di un'esposizione debitoria che non avrebbe dovuto condurre alla cancellazione senza aver prima tentato, semmai, la strada corretta del concordato minore liquidatorio.

2.9. — In altri termini, non è dato scorgere la giustificazione di sistema per la quale ad un imprenditore minore che scelga di cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante la persistenza di una esposizione debitoria e senza avvalersi diligentemente degli strumenti appositamente allestiti dall'ordinamento per fronteggiarla, dovrebbe garantirsi la possibilità di non liquidare l'intero patrimonio a beneficio dei creditori (come necessariamente avviene con la liquidazione controllata), riservandogli uno spazio di negoziabilità concorsuale di cui deliberatamente non si è avvalso a tempo debito, e che resterebbe arbitrabile a suo piacere, senza limiti di tempo.



Né va dimenticato che il debitore nemmeno vanta un diritto soggettivo perfetto all'esdebitazione, che costituisce semmai una misura premiale, al contrario dei creditori, il cui diritto di credito integra un diritto soggettivo tutelato anche come diritto di proprietà dall'art. 6 CEDU.

3. — Per concludere, l'interpretazione non solo letterale, ma anche storica, logica, sistematica e costituzionalmente orientata (in termini di ragionevolezza) dell'art. 33, comma 4, CCII, esclude che l'inammissibilità della domanda di concordato minore proposta dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese si riferisca solo a imprese collettive, e non anche alle imprese individuali, ovvero solo al concordato minore in continuità, e non anche a quello liquidatorio.

La diversa interpretazione perorata da alcuni giudici di merito, enunciativamente ispirata a "valori" tutelati dal sistema concorsuale, risulta in realtà creativa e rischia di trascurarne altri, anche di maggior rilievo, al cui bilanciamento ha già provveduto, nella sua discrezionalità, il legislatore.

Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: "La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio".

4. — Il ricorso va accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del reclamo ex art. 51 CCII proposto dall'Agenzia delle entrate, la revoca della sentenza di omologazione del concordato minore proposto da [REDACTED] e l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio – stante l'esistenza di orientamenti di merito difformi sulla questione trattata e la novità dei temi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rispetto al pregresso formante giurisprudenziale di legittimità – con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso, per il seguito dei provvedimenti organizzativi di competenza.



**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo dell'Agencia delle entrate, revoca la sentenza di omologazione del concordato minore proposto da [REDACTED] e rinvia al Tribunale di Campobasso per i provvedimenti consequenziali di competenza; dichiara interamente compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 19/05/2026.

Il Consigliere Estensore

Paola Vella

Il Presidente

Massimo Ferro

